REGOLAMENTO (CE) N. 1918/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1998

che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e abroga il regolamento (CE) n. 589/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ([1]), in particolare l'articolo 30,

considerando che il suddetto regolamento (CE) n. 1706/98 stabilisce, agli articoli da 2 a 4, le concessioni applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dei paesi ACP;

considerando che occorre adottare le modalità d'applicazione delle concessioni summenzionate;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine occorre stabilire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ([3]), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 ([5]);

considerando che occorre abrogare il regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ([6]), modificato dal regolamento (CE) n. 260/98 ([7]);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti indicati nell'allegato originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98, espressi in tonnellate di carne disossata.

I quantitativi annui dei vari paesi indicati in appresso recano i seguenti numeri d'ordine: il contingente del Botswana 09.4052, quello del Kenia 09.4054, quello del Madagascar 09.4051, quello dello Swaziland 09.4053, quello dello Zimbabwe 09.0455 e quello della Namibia 09.4056.

2. Per l'imputazione sui quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98, 100 kg di carne disossata equivalgono a:

— 130 kg di carne non disossata,

— 260 kg di animali vivi della specie bovina,

— 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.

Articolo 2

1. Gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono ridotti del 92 % per i prodotti elencati all'allegato e importati ai sensi del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi che superano i limiti indicati nel titolo d'importazione.

([1]) GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12.
([2]) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
([3]) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.
([4]) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
([5]) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.
([6]) GU L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.
([7]) GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

Articolo 3

1. Per i prodotti che beneficiano di una diminuzione dell'importo specifico dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1706/98, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) alla voce «note» e nella casella 20, rispettivamente, una delle seguenti diciture:

— Producto ACP — Reglamentos (CE) nº 1706/98 y (CE) nº 1918/98

— AVS-produkt — forordninger (EF) nr. 1706/98 og (EF) nr. 1918/98

— AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 1706/98 und (EG) Nr. 1918/98

— Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1706/98 και (ΕΚ) αριθ. 1918/98

— ACP product — Regulations (EC) No 1706/98 and (EC) No 1918/98

— Produit ACP — règlements (CE) nº 1706/98 et (CE) nº 1918/98

— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 1706/98 e (CE) n. 1918/98

— ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 1706/98 en (EG) nr. 1918/98

— Produto ACP — Regulamentos (CE) nº 1706/98 e (CE) nº 1918/98

— AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 1706/98 ja (EY) N:o 1918/98

— AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 1706/98 och (EG) nr 1918/98;

b) nella casella 8, l'indicazione dello Stato di cui il prodotto è originario; il titolo vincola ad importare dallo Stato in questione;

c) nella casella 17, oltre al numero degli animali, il relativo peso vivo.

2. Le domande di titoli possono essere presentate unicamente nei primi dieci giorni di ogni mese.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande ricevibili entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande stesse.

Dette comunicazioni devono specificare, per ciascun paese terzo interessato, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda, ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC.

4. Qualora non siano state presentate domande ricevibili, gli Stati membri devono notificarlo alla Commissione, via telex o telecopiatrice, entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 4

1. Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate. Se i quantitativi di prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati richiesti dei titoli superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione determina il quantitativo rimanente.

2. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.

Articolo 5

L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei diritti all'importazione di cui al presente regolamento può aver luogo solo se l'origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori in base alle regole d'origine applicabili ai prodotti in causa, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione di Lomé, firmata il 15 dicembre 1989.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, sono applicabili le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. I titoli d'importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Nessun titolo è comunque valido dopo il 31 dicembre successivo alla data di rilascio.

3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 589/96 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1706/98

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10
1602 90 61

NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (BØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).

NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) nº 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

HUOM.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

Anm: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).